



COMUNE DI MONGHIDORO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI MONGHIDORO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17/3/2023

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1 – Il presente regolamento disciplina per i Cimiteri del Comune la manutenzione, l'ordine, la custodia e la vigilanza, i trasporti funebri, la concessione di loculi, aree, di celle ossario e cinerarie, le operazioni riguardanti le salme, i defunti o parti di cadavere ed il servizio di illuminazione votiva, in conformità alle disposizioni del regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n.285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, sia statale che regionale.

2 – I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere;

3 – In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui agli artt. 7, 10 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000.

4 – Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 2 –Competenze

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Responsabile del servizio di Igiene dell'A.U.S.L. competente per territorio, gli operatori cimiteriali incaricati e gli Uffici comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

Articolo 3 – Vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo spettano al Comune, che si avvale, per i profili igienicosanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

Articolo 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori, quelli classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la visita necroscopica

b) il servizio di osservazione dei cadaveri

c) il recupero delle salme accidentate e relativo trasporto

d) l'inumazione nei campi comuni, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

e) la cremazione, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

f) la deposizione di ossa nell'ossario comune e la deposizione di ceneri nel cinerario comune

g) il feretro ed il relativo servizio funebre per i cadaveri di persone:

1. sconosciute,

2. conosciute, per cui non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile,

3. conosciute, quando i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano

persone, Enti od istituzioni che se ne facciano carico.

3. Il Comune con proprio atto d'indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha facoltà di individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nella forma e nella misura stabilite dall'Amministrazione Comunale.

5. La fornitura gratuita di feretro, nei casi di cui al precedente comma 2 lettera g) punto 3, viene effettuata dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dai Servizi Sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

6. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

7. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

8. In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma lettera g) punti 1 - 2, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.

9. In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il soggetto gestore dei Servizi Cimiteriali viene conservato a disposizione del pubblico un esemplare del registro di cui all'art. 52 del D. P. R. 10.09.1990 n. 285 e presso il Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri l'altro esemplare, perché possano fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali ed essere compilato cronologicamente dagli addetti.

2. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali sono inoltre consultabili al pubblico:

- copia del presente Regolamento Comunale
- copia del Piano Cimiteriale quando adottato dall'Ente
- l'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri
- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza
- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

3. Periodicamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio on line ed all'albo cimiteriale.

TITOLO II - SERVIZIO DEI CIMITERI

Articolo 7 - Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali vengono accolti:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone morte fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
- d) i cadaveri di persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Monghidoro, siano nate in esso o vi abbiano risieduto in passato;
- e) i figli di residenti e i genitori di residenti;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- g) i resti mortali, le ceneri e le ossa delle persone sopraelencate;

Articolo 8 – Gestione degli impianti cimiteriali

1. La gestione dei servizi cimiteriali è così ripartita:

- Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione sono eseguite dagli operatori cimiteriali, eventualmente affidate a norma del precedente art. 1, comma 4.
- La gestione amministrativa, comprendente le autorizzazioni, la tenuta dei registri, la conservazione della documentazione e le concessioni è affidata all'ufficio servizi cimiteriali comunale.
- La manutenzione dei cimiteri è di competenza dell'ufficio tecnico comunale.

2. Gli operatori cimiteriali svolgono le seguenti funzioni:

- per ogni salma ricevuta ritirano l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritirano, altresì l'autorizzazione al trasporto consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - presenziano alle operazioni di inumazione o tumulazione previo accertamento che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
 - Custodiscono le salme trasportate nella camera mortuaria ove presente;
 - Iscrivono nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, ect.:
- a) tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - b) un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
- curano l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - regolano le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenziano a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegnano copia al Comune;
 - sorvegliano a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
 - regolano l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
 - durante l'orario di apertura al pubblico sorvegliano a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
 - vigilano e si accertano che le costruzioni dei sepolcri privati ed ogni altro intervento dei privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;
 - sono responsabili del buon andamento dei cimiteri e quindi svolgono ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento;
 - eseguono gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuano le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
 - durante le suddette operazioni indossano i capi di vestiario prescritti dalla normativa vigente;
 - sono tenuti a recarsi sul luogo indicato per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;

- attendono alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantengono curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe;
- provvedono alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non possono, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolgono, inoltre, tutte quelle incombenze che vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

Articolo 9 - Orari apertura e chiusura cimiteri

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Comune.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi.
4. I predetti orari saranno portati a conoscenza dei visitatori mediante avviso da affiggersi all'entrata del Cimitero.

Articolo 10 - Norme generali di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
2. Non è consentito l'accesso al cimitero a persone con cani o altri animali, tranne i cani guida per non vedenti, né a fanciulli di età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti.

Articolo 11 - Circolazione di veicoli all'interno del cimitero

1. Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne il mezzo funebre.
2. Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero. L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco e alla presenza dell'addetto agli impianti cimiteriali.

Articolo 12 – Lavori all'interno del cimitero

1. Gli esecutori di lavori murari o di qualunque altro tipo all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.
2. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.
3. Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

Articolo 13 - Ornamenti consentiti

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba. A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali. I fiori appassiti saranno rimossi a cura dell'addetto al cimitero.
2. E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

Articolo 14 - Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.

1. Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 15 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei presso strutture sanitarie convenzionate nei casi previsti dall'art. 12 e segg. del D. P. R. 10.09.1990 n.285 oltre che dall'art. 10 della L.R. Emilia Romagna n. 19/2004.
2. Nei suddetti locali saranno accolte le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di

osservazione;

b) morte in seguito ad accidente sulla pubblica via o comunque in luogo pubblico.

c) ignote, di cui deve farsi esposizione per il riconoscimento.

d) decedute, per le quali sia stato richiesto il trasferimento dai familiari a norma dell'art. 10 della L.R. n. 19/2004.

3. L'ammissione in tali locali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione è, di regola, vietata la permanenza di persone estranee.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

TITOLO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il trasporto funebre di salme, cadaveri e resti mortali è svolto da imprese in possesso della autorizzazione di cui all'art. 13 della L.R. n. 19/2004.

2. L'impresa funebre è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

3. Il trasporto dei feretri deve essere effettuato a cura e spese dei familiari del defunto.

E' a carico del Comune la spesa per il trasporto di feretri di persone le cui famiglie risultino, da apposita attestazione dei Servizi Sociali, non in grado di sostenere la spesa stessa, purché il trasporto venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e dall'attestato di garanzia per trasporto di cadavere di cui all'art. 10, c. 8, della L.R. n. 19/2004.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o il forno crematorio.

5. A norma dell'art. 10, comma 10, della L.R. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

Articolo 17 – Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di cadavere in Cimitero di questo o di altro Comune o al forno crematorio o all'estero è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, a seguito di domanda di parte interessata.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.

3. I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto o camere ardenti, devono essere trasportati direttamente al Cimitero, ove il custode/gestore accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità dei sigilli e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove il cadavere verrà trasferito, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al

luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico decreto del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Il trasporto di resti mortali e ossei e di ceneri nel Comune o fuori, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali e comunicato al Comune di destinazione.

Articolo 18 – Orario dei trasporti e percorsi

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Il percorso del corteo seguirà l'itinerario più breve e con le modalità che saranno concordate di volta in volta con l'Ufficio comunale, secondo le opportunità del servizio e nel rispetto delle indicazioni date dalla Polizia Municipale, riguardo alla viabilità dell'itinerario e a quanto altro di competenza.
3. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta del corteo in luogo diverso dall'abitazione o domicilio del defunto, dalla Chiesa o altro luogo in cui si celebrano le commemorazioni funebri.
4. Il trasporto funebre di cadavere si conclude con la consegna del feretro agli addetti nel Cimitero.

Articolo 19 – Trasporti a carico del Comune

1. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento del trasporto funebre.

Articolo 20 – Verifica feretro

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Articolo 21 – Vigilanza sui trasporti

1. A norma dell'art. 6, comma 3, L.R. 19/2004, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 della L.R. 19/2004 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

Articolo 22 – Trasferimento di salma

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia decorso tale periodo a norma dell'art. 10, c.1, della L.R. n. 19/2004 deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo.

TITOLO V

INUMAZIONE

Articolo 23 - Campi di inumazione

1. Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

Articolo 24 - Sepulture comuni per inumazione

1. Sono comuni le sepolture per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento; le stesse sono assegnate gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Sono a carico dei familiari i costi di inumazione ed esumazione, tranne i casi di cui alla legge n. 26/2001.
3. Le dimensioni e le caratteristiche delle fosse sono indicate nell'art. 2 del regolamento regionale E.R. n. 4/2006.

Articolo 25 - Delimitazione degli spazi per le fosse di inumazione mediante cippi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrice degli agenti atmosferici e portare un numero

progressivo e l'anno del seppellimento.

2. Sul cippo, a cura del Comune, va applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 26 - Manufatti sulle sepolture gratuite

1. Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di manufatti con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale che dovranno rispettare la seguente casistica:

- a) Croce di legno color castagno o noce senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- b) Croce di ferro verniciato con gradazioni di grigio senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- c) Croce o Lastra di pietra locale (arenaria), oppure di marmo bianco o grigio, senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- d) Il rettangolo di copertura della tomba (struttura orizzontale), deve essere in pietra locale, oppure in marmo bianco o grigio (graniti esclusi), coordinato ad una lastra verticale o ad una croce dello stesso materiale, e con tipologie tradizionali.

Le altezze delle croci non devono superare i 100 centimetri; quelle delle lastre non devono superare i 90 centimetri, mentre la larghezza di queste ultime non deve superare i 65 centimetri. Le altezze sia delle croci che delle lastre devono intendersi a partire dal livello di terra. L'altezza del rettangolo di copertura della tomba (zoccolo della struttura orizzontale), non deve superare i 20 centimetri. La lunghezza della lapide orizzontale di inumazione deve essere di i 60 centimetri.

Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

2. La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

TITOLO VI

TUMULAZIONE

Articolo 27 – Sepoltura mediante tumulazione

1. Per tumulazione si intende la sepoltura in loculo, cellette o tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di resti mortali indecomposti, per un periodo determinato.

2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 285/1990 ed al regolamento regionale n. 4/2006.

Articolo 28 - Disposizione dei loculi

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

2. Nelle tumulazioni é vietato sovrapporre un feretro all'altro.

TITOLO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si eseguono decorso un decennio dalla inumazione, le seconde possono essere effettuate nei casi citati al successivo articolo 30.

3. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, senza speciali autorizzazioni, da idoneo personale sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione ovvero, nel più lungo periodo, qualora le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.

4. In casi di necessità, i lavori di esumazione possono essere eseguiti, sotto la sorveglianza del competente ufficio, mediante appalto a ditte specializzate.

5. I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

Le esumazioni ordinarie sono gratuite nei casi previsti dalla legge n. 26/2001.

Articolo 30 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Responsabile di Servizio, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Articolo 31 - Rinvenimento ossa in occasione di esumazioni ordinarie

1. Le ossa che si rinverano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle in cassette di zinco per deporle in cellette o loculi o tombe posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione previo pagamento dei relativi diritti.
2. In caso di reinterro a seguito della incompleta scheletrizzazione, i resti mortali saranno reinumati per la durata di 5 anni, riducibili a 2 nel caso di impiego di sostanze favorevoli la scheletrizzazione.
3. I costi relativi alle esumazioni e conseguenti sono a carico dei famigliari.

Articolo 32 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, su istanza dei familiari aventi titolo, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Servizio con proprio provvedimento.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. I resti ossei sono conferiti all'ossario comune oppure raccolti in cassette di zinco da destinare in altro sito cimiteriale previa domanda degli interessati e corresponsione della tariffa.
5. Nel caso di incompleta scheletrizzazione, i resti mortali possono essere tumulati o inumati o cremati secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.

Articolo 33 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni sono straordinarie quando sono eseguite essendo trascorsi meno di dieci anni se i loculi sono aerati o meno di venti anni se i loculi sono stagni.
2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari aventi diritto, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per cremazione o per trasferimento del feretro in altra sepoltura;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. I costi delle estumulazioni ordinarie e straordinarie sono a carico dei richiedenti. Quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria sono a carico di chi ne ha chiesto il provvedimento.

Articolo 34 - Norme comuni per esumazioni ed estumulazioni

1. A norma dell'art. 12 della L.R. n. 19/2004, le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.
2. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, con un congruo preavviso, viene data notizia con comunicazioni dirette inviate ai parenti che risultino reperibili, ai referenti per l'illuminazione votiva oppure in caso di impossibilità con avvisi posti sulle tombe interessate e mediante pubbliche affissioni all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione di elenchi all'ingresso dei cimiteri dove le operazioni verranno predisposte (anche con indicazione delle esumazioni previste per interi campi o delle estumulazioni programmate per intere zone) per un periodo di almeno sessanta giorni.

<p>3. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione, ordinarie e straordinarie, viene redatto apposito verbale.</p>
<p>Articolo 35 - Destinazione effetti personali</p> <p>1. All'atto delle esumazioni ordinarie della salma il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del Comune. Nessun diritto é dovuto per queste concessioni.</p>
<p>TITOLO VIII CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI</p>
<p>Articolo 36 - Oggetto e finalità</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme contenute nella Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e in conformità alla direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, dell'art. 79 del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34, la Circ. Min. Sanità n. 24/93 e Circ. Min. Sanità n. 10/98 e della Legge 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri.</p>
<p>Articolo 37 - Cremazione di cadaveri</p> <p>1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso; può essere presentata personalmente dal coniuge ove presente, o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.</p> <p>2. Alla richiesta di cremazione sono allegati tutti i documenti comprovanti la volontà del defunto di essere cremato e il certificato del medico curante o necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.</p> <p>3. La domanda di cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa ed il relativo provvedimento di autorizzazione, sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.</p> <p>4. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 79 del DPR n. 285/1990, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo o da questo Comune per i cadaveri derivanti da pregressa sepoltura in un cimitero del Comune.</p> <p>5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'art. 79 citato.</p> <p>6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, dei feti e dei prodotti abortivi è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione o estrazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 254/2003.</p>
<p>Articolo 38 - Cremazione di resti mortali e di ossa</p> <p>1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, di tutti gli stessi.</p> <p>2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.</p> <p>3. A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri o altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui provvedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità. 4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di</p>

cui al comma 1.

5. Le ossa contenute nell'ossario comune possono essere avviate a cremazione con provvedimento del Responsabile di Servizio in base alla Circ. Min. Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

Articolo 39 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. Su richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione o con l'affidamento ai familiari per la conservazione o la dispersione, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione.

4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 40 - Dispersione delle ceneri

1. La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è indirizzata al Sindaco del:

- Comune del luogo di decesso;
- Comune di pregressa sepoltura;
- Comune ove sono già state tumulate le ceneri;

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura, secondo la volontà del defunto;

3. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto;

4. La dispersione di ceneri già tumulate, o provenienti da cremazione di resti derivanti da esumazione o estumulazione purché in attuazione della volontà del defunto, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri o di pregressa sepoltura;

5. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 del Codice Civile);
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: la direttiva regionale di cui alla Delibera della Giunta n. 10 del 10.01.2005, ammette che possa ritenersi valida tale forma di manifestazione di volontà, in analogia a quanto avviene per la cremazione; i "congiunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori oppure, in loro assenza, i parenti di cui agli artt. 74 e segg. del codice civile) possono, quindi, esprimere la volontà del defunto di dispersione delle proprie ceneri nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione con firma dei congiunti autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del

DPR 445/2000;

6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, indicato anche sommariamente, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004;

7. La domanda di dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

8. La dispersione potrà essere effettuata dai soggetti previsti dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 19/2004 e nei luoghi indicati nella medesima norma;

9. La dispersione delle ceneri può essere effettuata:

- a) dal coniuge o da altro familiare avente diritto, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del C.C. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da quello individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto;
- d) dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- e) dal personale appositamente autorizzato dal Comune;

Articolo 41 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel Comune di Monghidoro la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) all'interno del cimitero di Monghidoro-capoluogo, nell'area denominata "giardino delle rimembranze" individuata con ordinanza del Sindaco.
- b) nei torrenti posti nel territorio del Comune di Monghidoro nei tratti e periodi ad alveo pieno;
- c) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in aree private, a distanza di oltre cento metri da centri e insediamenti abitativi;

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro;

4. E' vietato immettere nell'acqua l'intera urna, ancorché biodegradabile.

5. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale cimiteriale, a pagamento, mediante dispersione delle sole ceneri. La dispersione potrà essere effettuata anche dal richiedente - o da persona da questa indicata - purché alla presenza dell'operatore cimiteriale.

6. Nel caso in cui il defunto abbia espresso la volontà di essere inumato in urna biodegradabile è consentita l'inumazione di urne cinerarie biodegradabili in fosse aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 11, del regolamento regionale n. 4/2006. Tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.

A cura dei familiari può essere posta una targa in materiale lapideo delle dimensioni di cm. 15 x cm 15 da collocarsi sul terreno sopra l'urna indicante il nome e cognome e le date di nascita e morte.

Trascorsi 5 anni dalla dispersione tramite inumazione l'Amministrazione Comunale può procedere ad effettuare, nella stessa area, una nuova sepoltura.

L'ubicazione dell'apposita area e le relative tariffe sono determinate con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 42 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- tumulata all'interno del Cimitero anche nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del DPR 285/1990;
- consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 43

Articolo 43 - Affidamento dell'urna cineraria

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri

ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda di affidamento personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

2. La volontà del defunto può essere espressa con le stesse modalità previste per la dispersione.

3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004;

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto.

5. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:

- i dati identificativi del defunto;
- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un Cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla.

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.

La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato;

7. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:

- per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- per i recessi dall'affidamento, del Cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Articolo 44 - Modalità conservative delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna cineraria deve essere contenuta in un luogo che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, ovvero un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno (nicchia, teca, armadio, ecc.);

2. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione;

3. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Articolo 45 - Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila attraverso il personale il Servizio di Polizia Municipale e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

2. I controlli sulla permanenza e regolarità dell'affidamento sono eseguiti previo congruo preavviso ed assenso dell'affidatario.

3. Per quanto riguarda la sanzioni, si richiama l'art. 411 del codice penale nonché l'art. 7bis del T.U. 267/2000.

4. In caso di gravi inadempienze e previa diffida il comune può revocare l'affidamento

TITOLO IX

SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI

Articolo 46 - Piano regolatore dei cimiteri

1. Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e le urne contenenti le ceneri.

2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Articolo 47 - Tipi di sepoltura

1. Nei cimiteri comunali possono esistere le seguenti specie di sepoltura:

- a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
 - 2) cellette ossario pure costruite dal Comune;
 - 3) aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, cappelle.

Articolo 48 - Concessione d'uso di sepoltura privata

1. La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.

2. Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione campi di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o Enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione.

3. E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.

Articolo 49 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e differenziato nelle seguenti durate:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, per anni 40;
- b) concessione di ossari, per anni 75;
- c) concessione di tombe di famiglia, per anni 99;

2. Tutte le concessioni potranno essere rinnovate, prima della scadenza, alle medesime condizioni previste per le nuove concessioni.

Articolo 50 - Traslazione di salme

1. La traslazione di salme di salme è consentita nel rispetto della normativa vigente;

2. Il rimborso per le retrocessioni è regolato dall'articolo 68 del presente regolamento.

Articolo 51 - Concessione del diritto di sepoltura

1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario sarà oggetto di apposito contratto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

2. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dalla Giunta Comunale, tenendo conto per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

Articolo 52 - Modalità per ottenere la concessione d'uso

1. Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare istanza al Comune. Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di richiesta.

2. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.
3. Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

Articolo 53 - Progetti per costruzione di loculi e ossari

1. I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e dal regolamento regionale n. 4/2006.
2. La loro esecuzione è autorizzata dal Responsabile di servizio, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente per territorio, o da un suo delegato.

Articolo 54 - Precedenze nelle concessioni di sepoltura

1. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:
 - 1) tumulazione di salma;
 - 2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
 - 3) traslazione di salma a richiesta del concessionario.
- Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1)

Articolo 55 - Concessione d'uso provvisorio di loculo

1. Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.
2. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.
3. La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. La cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.
4. Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dalla autorizzazione del Responsabile di Servizio, è irrevocabile.
5. Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

Articolo 56 - Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte

1. Nelle costruzioni di sepolture a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di tre loculi nella stessa fila orizzontale, o verticale.

Articolo 57 - Lapidi

1. Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata, a cura del Concessionario, una lapide costituita da una lastra di solo marmo bianco con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale similari a quelle già in essere. Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

Articolo 58 - Tariffe dei loculi e degli ossari

1. Le tariffe dei loculi e degli ossari cimiteriali da valere per tutti i cimiteri vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'assegnazione del loculo o dell'ossario avviene mediante atto di concessione d'uso stipulato tra Comune di Monghidoro e Concessionario.
3. Il Concessionario potrà ottenere detta concessione per sé stesso o per gli aventi diritto, di cui all'art. 62 del presente regolamento, viventi o defunti.
4. Il loculo o l'ossario sarà vincolato al nominativo del Destinatario indicato al momento della stipula.
5. Le tariffe vengono determinate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Ubicazione del loculo o dell'ossario;
 - b) Residenza del Destinatario della sepoltura, al momento della stipula del contratto di concessione.
6. Se il destinatario, al momento della stipula, è residente in Comune di Monghidoro avrà diritto alla tariffa da residente.
7. Al Destinatario che, al momento della stipula, non risulti essere residente in Comune di Monghidoro,

verrà applicata la tariffa da non residente.

8. Qualora il Concessionario non intenda indicare il nominativo del Destinatario, verrà applicata la tariffa da non residente.

9. Il Concessionario potrà successivamente utilizzare il loculo o ossario, per Destinatario diverso da quello indicato nel contratto, purché risulti fra gli aventi diritto di cui al citato art. 62, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, integrando l'eventuale differenza di tariffa. Nel caso in cui il Destinatario, per effetto della variazione, passi da non residente a residente, non verrà rimborsata la differenza di quota tra le rispettive tariffe.

10. Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.

11. In caso di tumulazione provvisoria di una salma, in un loculo, richiesta dal concessionario, e conseguente tumulazione definitiva, le spese per rendere tale servizio, sono a totale carico del concessionario.

12. Nel caso di concessione di loculo destinato a persona in vita, se al momento della sua sepoltura residuano meno dei 20 anni obbligatori di tumulazione, si dovrà provvedere al prolungamento della concessione per gli anni mancanti al raggiungimento di detto termine, con applicazione proporzionale della tariffa vigente in quel momento.

Articolo 59 - Concessione di area cimiteriale

1. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

2. Allo scadere del periodo di concessione la costruzione rimane di proprietà del Comune.

Articolo 60 - Progetti di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco secondo le procedure previste dai competenti organi comunali.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

Articolo 61 - Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione

1. La costruzione di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di un anno dalla data della relativa concessione.

Articolo 62 - Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta alle persone identificate nell'atto di concessione o, in assenza di indicazione alle persone della sua famiglia.

3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone seguenti, fatta salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione

- gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado;

- il coniuge

- I fratelli e le sorelle germani, consanguinei e uterini;

4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro. E' comunque consentita l'estumulazione ordinaria e riduzione in resti, con l'assenso di tutti i parenti più prossimi del defunto da estumulare, per far posto a nuove sepolture.

5. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti comunali.

6. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza o mandato dall'avente titolo.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Le controversie fra titolari di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.

7. I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura, sono trasmissibili per successione legittima e, estinto tale vincolo, per successione testamentaria oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari. I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:

a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o attestazione giudiziale; se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto del testamento;

b) per rinuncia: atto notarile in copia autenticata o scrittura privata autenticata.

8. La presa d'atto del subentro può essere subordinata all'esecuzione di opere necessarie alla tomba.

Qualora non fosse possibile determinare la titolarità di concessioni cimiteriali da apposito atto formale, fanno fede le intestazioni riportate nei registri storici.

9. La stipula del nuovo atto non richiede il versamento di ulteriori canoni, con le sole spese a carico degli interessati, subordinando, ove sia ritenuto opportuno, la presa d'atto stessa all'esecuzione di opere necessarie alla tomba interessata.

10. In caso di successione ereditaria, non si dà corso alla stipula di nuovo atto, ma alla sola variazione della titolarità nei registri, previa presa d'atto dell'Ufficio competente.

11. Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di preminenza.

12. Può essere richiesta l'associazione nell'intestazione di concessioni cimiteriali già in essere. In tal caso le parti disciplineranno i loro rapporti mediante una scrittura privata, registrabile in caso d'uso, che sarà presentata all'ufficio competente per l'acquisizione agli atti.

13. Il comune, preso atto della richiesta di associazione e della insussistenza di opposizioni alla stessa da parte degli aventi titolo, procede a stipula di nuovo atto con spese a carico dei nuovi associati.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura il diritto d'uso delle sepolture private può essere provato dai seguenti titoli:

- Atto di concessione
- Dichiarazione sostitutiva indicante tutti gli eredi subentranti al decesso del fondatore
- Copia del testamento
- Atto notarile di rinuncia di uno degli intestatari
- Accordo tra gli eredi della ripartizione del diritto d'uso: atto notarile o scrittura privata autenticata, da allegare al contratto originario, prendendone nota nel registro dei contratti.

Articolo 63 - Obblighi dei concessionari

1. Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

<p>Articolo 64 - Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali. Manutenzioni.</p> <p>1. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per i servizi funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperare coattivamente a norma di legge.</p> <p>2. E' altresì fatto obbligo, a loro spese, di provvedere alla manutenzione ordinaria, in solido e decoroso stato, dei manufatti e delle strutture avute in concessione o costruite su aree avute in concessione.</p> <p>3. Quanto previsto ai commi precedenti è esteso anche alle fosse dei campi comuni.</p>
<p>TITOLO X REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA, ESTINZIONE</p>
<p>Articolo 65 - Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private</p> <p>1. Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.</p>
<p>Articolo 66 - Revoca della concessione</p> <p>1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata loro residua spettante.</p> <p>2. I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.</p>
<p>Articolo 67 - Decadenza della concessione</p> <p>1. La decadenza può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.</p> <p>2. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.</p>
<p>Articolo 68 - Rinuncia alla concessione</p> <p>1. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed ascoltate dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>2. Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette ossario non utilizzate la retrocessione avverrà alle seguenti condizioni:</p> <p>a) le retrocessioni sono consentite in ogni momento nel caso di loculi in concessione perpetua;</p> <p>b) il rimborso per le retrocessioni è proporzionato agli anni di validità residua della concessione al momento della retrocessione per i loculi quarantennali o settantacinquennali; al 30% per la retrocessione dei perpetui.</p>
<p>Articolo 69 - Estinzione della concessione</p> <p>1. Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.</p>
<p>Articolo 70 - Stato di abbandono ed incuria di sepolture private</p> <p>1. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di pronunciare la decadenza.</p>
<p>TITOLO XI ATTIVITA' FUNEBRE</p>
<p>Articolo 71 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre</p> <p>1. A norma dell'articolo 13 della L.R. n. 13/2004, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:</p> <p>a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;</p> <p>b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;</p> <p>c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.</p> <p>2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre con sede legale in Monghidoro devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La dichiarazione di inizio</p>

attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156.

3. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali in questo Comune i soggetti esercenti l'attività funebre aventi sede legale nella Regione devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività e garantirne l'apertura, anche tramite la reperibilità.

Articolo 72 - Divieti e sanzioni

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre attraverso il servizio di Polizia Locale.

3. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a € 250,00 né superiore a € 9.300,00 (art. 7 lettera d), L.R. n.19/2004) per ciascuna violazione delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gradualità, ai sensi degli artt.32 e 113 della Legge 689/1981.

Per una violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste dal precedente comma, il Responsabile del Settore Tecnico, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da sette giorni a tre mesi, secondo la gravità della violazione.

4. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

L'inibizione dalla prosecuzione dell'attività di trasporto funebre sul territorio comunale potrà derivare anche in caso di:

- 1) Irregolarità ripetuta e contestata nel disimpegno del servizio;
- 2) Reiterate e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- 3) Mancata ed insufficiente garanzia del servizio;

TITOLO XII

RIFIUTI

Articolo 73 - Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

TITOLO XIII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 74 - Illuminazione votiva

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIV

RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Articolo 75 – Istituto dell' "Immemoriale"

Per le concessioni perenni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto o non risulti reperibile negli archivi comunali e non possa essere prodotto da chi ne abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione .

Il riconoscimento di tale diritto avviene in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale, secondo la procedura di cui al presente titolo.

Articolo 76 – Istanza

Gli interessati dovranno presentare al Comune apposita richiesta corredata da idonea documentazione tendente a dimostrare la sussistenza del rapporto concessorio anche con riferimento alla discendenza dall'originario concessionario. In particolare dovrà essere dimostrato l'uso continuativo della sepoltura da parte della famiglia del richiedente. E' ammessa anche la prova testimoniale, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La testimonianza potrà vertere anche su quanto riferito da congiunti.

Articolo 77 - Riconoscimento del rapporto concessorio

A seguito di istruttoria si provvederà con determinazione dirigenziale al formale riconoscimento del diritto. Successivamente sarà stipulata apposita concessione gratuita e perenne.

Articolo 78 - Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a € 250,00 né superiore a € 9.300,00 (art. 7 lettera d), L.r. n.19/2004) per ciascuna violazione delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gradualità, ai sensi degli artt.32 e 113 della Legge 689/1981.

Articolo 79 - Abrogazioni

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 101 del 11/09/1991 e successive modificazioni é abrogato.

E' abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 80 – Entrata in vigore

1. Il Vigente Regolamento di Polizia entrerà in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.